



MANUALE OPERATIVO RSU 2018



WWW.FP.CISL.IT

Indice

Prima parte (Sintesi Guida):

1. Le elezioni delle RSU	pag.	5
2. Calendario votazioni e tempistica	"	6
3. Elettorato passivo e attivo	"	7
4. Presentazione liste	"	8
5. Commissione elettorale	"	9
6. Compiti Commissione Elettorale	"	9
7. Scrutatori	"	10
8. Seggio elettorale	"	10
9. Scheda elettorale	"	10
10. Preferenze	"	10
11. Operazioni scrutinio	"	10
12. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	"	11
13. Riparto e attribuzione dei seggi	"	12
14. Insediamento della RSU	"	12
15. Numero componenti RSU	"	13

Seconda parte (Schede di procedura per le elezioni RSU) " 15

Terza parte (Vademecum per la Commissione elettorale) " 35

Compiti dell'Amministrazione	"	37
Designazione	"	37
Composizione	"	37
Compiti della Commissione Elettorale	"	38
Operazioni preliminari	"	38
Operazioni elettorali	"	40
Operazioni di scrutinio	"	40
Adempimenti successivi allo scrutinio	"	41
Modalità di compilazione dei verbali	"	41
Riparto e attribuzione dei seggi	"	42



Le elezioni RSU 2018

sono state indette con il protocollo sottoscritto il 9 gennaio 2018, contestualmente nella generalità delle Amministrazioni pubbliche.

Si svolgeranno nei giorni 17,18, 19 aprile 2018.

Tutte le RSU attualmente in carica, sono ricondotte alla data prevista dai predetti protocolli a prescindere dalla data della loro costituzione o di rielezione.

I documenti di riferimento per la elezione delle RSU sono:

- Protocollo del 9 gennaio 2018;
- Protocollo del 4 dicembre 2017;
- Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale;
- Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 e relativo regolamento elettorale;
- Accordo integrativo comparto Sanità (16 ottobre 1998);
- Accordo integrativo comparto Regioni – AA.LL. (22 ottobre 1998);
- Accordo integrativo Comparto Ministeri (3 novembre 1998);
- Accordo integrativo del comparto Enti Pubblici non Economici (3 novembre 1998);

Calendario elezioni e tempestica

13 febbraio 2018	Annuncio delle elezioni da parte delle Associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018	Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.
23 febbraio 2018	Primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione elettorale
17/18/19 aprile 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione elettorale
28 aprile-10 maggio 2018	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Altre tempistiche:

- La nomina degli scrutatori va effettuata almeno due giorni prima delle votazioni
- I ricorsi alla Commissione elettorale vanno presentati entro i cinque giorni di affissione dei risultati nell'albo
- Esame dei ricorsi da parte della Commissione elettorale entro le 48 ore dalla presentazione
- Ricorso al Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla decisione della Commissione elettorale
- Parere del Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso

Elettorato

Attivo (diritto di voto)

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni.

I dipendenti che sono assunti nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali e la data delle votazioni, hanno diritto di voto (elettorato attivo) se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Gli elenchi generali alfabetici degli aventi diritto al voto sono consegnati dalle Amministrazioni il 14 febbraio 2018.

Passivo (candidatura)

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali, sia a tempo pieno che parziale. **Qualora i dipendenti siano in comando presso altri Enti o fuori ruolo, se eletti, per assumere l'incarico devono rientrare in servizio presso l'amministrazione di appartenenza.**

Sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale, il cui contratto a tempo determinato, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.

Va rimarcato che non possono candidarsi

1. i presentatori di lista (mentre possono candidarsi i sottoscrittori della lista);
2. I membri della commissione elettorale;
3. I dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti richiamati;
4. I dipendenti con qualifica dirigenziale, compreso il personale del comparto con incarico dirigenziale a tempo determinato;

N.B.: Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto all'organizzazione sindacale nella cui lista è presentato. Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'Ente di provenienza.

Presentazione delle liste

Possano presentare le liste elettorali (senza ulteriori adempimenti)

Tutte le Organizzazioni Sindacali, rappresentative indicate nel vigente CCNQ per le prerogative sindacali, comprese quelle ammesse con riserva.

Tutte le Organizzazioni Sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle Confederazioni sottoscrittrici del Protocollo del 28 ottobre 2014, ed alle confederazioni firmatarie dell'accordo quadro del 7 agosto 1998. (nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale).

Tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Possano presentare le liste elettorali

Tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria che non rientrano nei casi precedenti, purché presentino, direttamente alla Commissione elettorale congiuntamente alla lista, lo statuto, l'atto costitutivo (oppure attestato sostitutivo rilasciato dall'Aran), la dichiarazione di adesione dell'accordo del 7/8/98 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione della Legge 146/90.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo gli eleggibili (con approssimazione in difetto od in eccesso a seconda se sia inferiore o superiore al 50% dell'unità -)

Di seguito alleghiamo due esempi di approssimazione in eccesso o in difetto a seconda se inferiore o superiore al 50% dell'unità:

Eleggibili	1/3 eleggibili	Eleggibili + 1/3		Candidabili
5	1,67	6,67	superiore al 50%	7
4	1,33	5,33	inferiore al 50%	5

Firme per presentazione

Amministrazione fino a 2.000 dipendenti: Numero firme non inferiore al 2% dei dipendenti

Amministrazione oltre 2.000 dipendenti: Numero di firme non inferiore al 1% dei dipendenti o comunque non oltre a 200 firme

- **Ogni lavoratore può firmare una sola lista**
- **Le liste possono essere sottoscritte anche dai candidati**

Le liste possono essere presentate dal 14 febbraio al 9 marzo 2018, all'Amministrazione o, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.

Nella scheda elettorale le liste verranno collocate secondo l'ordine di arrivo.

L'ordine di arrivo è stabilito dalla data di ricevimento delle liste risultante dal protocollo della commissione elettorale o dell'amministrazione.

In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza sulla scheda elettorale è estratto a sorte.

Commissione elettorale

Entro il 23 febbraio 2018

Primo termine per Insediamento commissione

Entro il 28 febbraio 2018

Termine conclusivo per la Costituzione formale della Commissione

Le associazioni sindacali presentatrici di lista indicano un componente.

I componenti non possono candidarsi.

I membri espletano il proprio compito in orario di servizio.

Composizione Commissione Elettorale

Amministrazioni con meno di 15 dipendenti: è sufficiente 1 componente

Amministrazioni con più di 15 dipendenti: almeno 3 componenti.

Nel caso che la Commissione risulti composta da un numero inferiore a 3, le associazioni presentatrici di lista indicano un componente aggiuntivo.

Compiti della Commissione elettorale

- Elezione del Presidente;
- Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- Ricevimento delle liste elettorali;
- Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- Pubblicizzazione ai lavoratori delle liste ammesse al voto, almeno 8 gg. antecedenti la votazione;
- Definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- Predisposizione "modello" della scheda elettorale, verifica denominazioni esatte delle sigle sindacali e rispetto ordine di presentazione delle liste;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- Compilazione dei verbali;
- Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- Trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

Scrutatori

I presentatori di lista, non oltre 48 ore dall'inizio delle votazioni, designano uno scrutatore tra i lavoratori non candidati per ogni seggio elettorale.

Il voto è segreto

Non può essere espresso né per lettera né per interposta persona

Il seggio elettorale

Composizione : Presidente nominato dalla Commissione elettorale e scrutatori.
 Attrezzature: Urna chiusa e sigillata più elenco degli elettori del seggio.
 Identificazione: Ogni elettore deve presentare un documento di riconoscimento personale deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori.

Scheda elettorale

Deve essere: Unica, contenente le liste in ordine di presentazione e con pari evidenza.
 Firmata da almeno 3 componenti del seggio.
 Consegnata da un componente del seggio.

Preferenze

Amministrazione: fino a 200 dipendenti - 1 preferenza
 oltre 200 dipendenti - 2 preferenze
 Nella scheda ad 1 preferenza sono indicati i candidati.
 Nella scheda a 2 preferenze non sono indicati i candidati ma sono previsti appositi spazi per permettere all'elettore di esprimere le proprie preferenze.

N.B. L'indicazione di un numero superiore di preferenze vale solo come voto di lista. Il voto apposto a più liste o a candidati di più liste rende nulla la scheda.

Operazioni di scrutinio

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale (50% + 1 degli aventi diritto).

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto, non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni con le stesse liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Inizio operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni il giorno 20 aprile 2018. In nessuna Amministrazione può essere prevista una anticipazione dello scrutinio.

La Commissione elettorale **non può** modificare le date delle votazioni e dello scrutinio.

La Commissione può fissare la durata oraria di apertura dei seggi!

Nel caso abbiano votato tutti gli aventi diritto nelle prime giornate di votazione, il seggio rimarrà chiuso sino al 20 aprile 2018, data dello scrutinio.

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Il verbale elettorale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati.

L'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi è la seguente :

- Definizione del quorum;
- Ripartizione dei seggi alle liste;
- Attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti.

Comunicazione risultati

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'Amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste e all'Amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'Amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale, in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

L'invio all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i cinque giorni successivi alla consegna. La trasmissione deve avvenire per via telematica con le modalità che l'agenzia comunicherà.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione.

Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

Riparto e attribuzione dei seggi

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

E' compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Insediamiento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti.

Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.

L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Numero dei componenti RSU

Enti Pubblici non Economici

- 3 componenti negli enti – o strutture periferiche e articolazioni funzionali – che occupano fino a 50 dipendenti;
- 5 componenti negli enti – o strutture periferiche e articolazioni funzionali – che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 7 componenti negli enti – o strutture periferiche e articolazioni funzionali – che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 201 dipendenti in poi il numero è aumentato in base alle frazioni di dipendenti previste ai punti b) e c) art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, di cui alla tabella sopra indicata, che si sommano ai 7 componenti previsti per i primi 200 dipendenti.

Ministeri - Agenzie Fiscali - Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 3 componenti nelle Amministrazioni o strutture periferiche che occupano fino a 50 dipendenti;
- 5 componenti nelle Amministrazioni o strutture periferiche che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 7 componenti nelle Amministrazioni o strutture periferiche che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- da 201 dipendenti in poi il numero è aumentato in base alle frazioni di dipendenti previste ai punti b) e c) art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, di cui alla tabella sopra indicata, che si sommano ai 7.

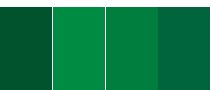
Regioni - Autonomie Locali e Sanità

- 1 componente nelle Amministrazioni che occupano fino a 15 dipendenti;
- 3 componenti nelle Amministrazioni che occupano fino da 16 a 200 dipendenti con la specifica che tale numero può essere aumentato in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate di rilevante presenza di professionalità diverse o altamente qualificate rispettivamente a;
 - 4 componenti negli enti da 16 a 60 dipendenti;
 - 5 componenti negli enti da 61 a 100 dipendenti;
 - 7 componenti negli enti da 101 a 150 dipendenti;
 - 9 componenti negli enti da 151 a 200 dipendenti;
- da 201 dipendenti in poi il numero è aumentato in base alle frazioni di dipendenti previste ai punti b) e c) art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, di cui alla tabella sopra indicata, che si sommano ai 3 (ovvero ai 4, 5, 7 o 9) componenti previsti per i primi 200 dipendenti.



Elezione RSU 2018

Schede di procedura per le elezioni RSU



ENTE/AMMINISTRAZIONE _____

Prot. _____ data ____/____/____

(Amministrazioni con meno di 15 dipendenti: è sufficiente 1 componente; Amministrazioni con più di 15 dipendenti: almeno 3 componenti)

Ai signori

(Cognome nome)

(Cognome nome)

(Cognome nome)

E, p.c.

Alle OO.SS.

(Solamente alle oo.ss che hanno presentato la lista)

CGIL FP fax _____

CISL FP fax _____

UIL FPL fax _____

Ai Sigg. Responsabili – posta interna

Oggetto: **commissione elettorale – rinnovo R.S.U.**

Con la presente si comunica che a seguito delle designazioni pervenute da parte delle OO.SS. in indirizzo, le SS.VV. sono nominate componenti della Commissione Elettorale di cui all'oggetto e pertanto dalla data odierna la stessa è da considerarsi insediata.

Si precisa che Codesta commissione elettorale potrà svolgere la propria attività nella sala _____ di questo Ente, avvalendosi, per quanto di competenza di questa Amministrazione, della collaborazione dell'Ufficio del Personale.

Cordiali saluti.

Il Segretario/Direttore Generale

ENTE/AMMINISTRAZIONE _____

Oggetto: **elezioni RSU – verbale relativo all’insediamento della commissione elettorale ed nomina del presidente.**

(Amministrazioni con meno di 15 dipendenti: è sufficiente 1 componente; Amministrazioni con più di 15 dipendenti: almeno 3 componenti)

I Signori:

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

nella loro qualità di componenti della commissione elettorale per l’elezione delle RSU, muniti di regolare provvedimento di designazione, si sono riuniti oggi ____/____/____ procedendo in primo luogo all’insediamento della commissione elettorale e successivamente all’elezione del presidente.

La commissione decide all’unanimità, dopo breve discussione, di nominare Presidente della Commissione stessa la/il sig.ra/sig. _____ (Cognome e nome).

Luogo lì, ____/____/____

Cognome e nome: _____

Cognome e nome: _____

Per accettazione il Presidente

Cognome e nome: _____

Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Adempimenti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale insediata in data _____ ha assunto le determinazioni qui di seguito elencate:

- 1) Acquisire dal _____ (Ente) gli elenchi del personale in forza.
- 2) Determinare, sulla base degli elenchi di cui sopra, che gli aventi diritto al voto sono:

AVENTI DIRITTO

M	F	Totale Generale

- 1) Stabilire pertanto il quorum di validità delle elezioni pari al 50% + 1 degli aventi diritto in n. _____ partecipanti alla votazione.
- 2) Stabilire che le liste potranno essere presentate entro e non oltre le ore _____ del giorno _____ / _____ / 2018.

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Lì, _____



Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Adempimenti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha assunto le seguenti determinazioni:

Le elezioni si svolgeranno i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

Presso i seguenti seggi elettorali:

1 – COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

2 – COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

3 – COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Lì, _____

_____ 2018

AL PRESENTATORE DELLA LISTA

DENOMINATA _____

Oggetto: **Ricevuta lista elezioni RSU 2018**

Io sottoscritto _____ in qualità di Presidente della
Commissione elettorale per le elezioni RSU 2018 dell'Amministrazione _____ con
la presente attesto di aver ricevuto in data _____ alle ore _____
la lista denominata _____ dal presentatore di lista signor
_____.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE



Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Decisioni della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale nel corso della riunione tenutasi in data _____ ha proceduto a determinare gli adempimenti qui di seguito elencati.

VALIDAZIONE DELLE LISTE

Sono state presentate le seguenti liste (elencate in ordine cronologico di presentazione):

Lista n.	Denominazione	Data	Ora	Candidati n.	Presentatori

La Commissione Elettorale, esaminate le liste e le candidature presentate e l'idoneità di ciascuna associazione, ha deciso di:

- ☐ **Ammettere** alle elezioni le liste sopraindicate e tutti i candidati presentati.
- ☐ **Ammettere** le liste sopraindicate tranne quelle presentate da: _____

 per le seguenti motivazioni: _____

- ☐ **Di non ammettere** alla elezione i seguenti candidati:

Lista	Denominazione	Candidato	Motivazione

Estratto di questo verbale viene affisso in data _____ all'Albo della Amministrazione con l'invito a presentare eventuali ricorsi alle decisioni assunte entro il _____.

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Li, _____

Verbale riepilogativo della Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU

Amministrazione _____ Comparto _____ data elezioni _____

Indirizzo _____ Cap _____ Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Il Presidente della Commissione Elettorale riunitasi in data _____ alle ore _____ presso _____ dichiara che le operazioni di scrutinio si sono concluse il giorno _____ alle ore _____ con i seguenti risultati:

Dipendenti aventi diritto al voto _____ **votanti** _____

Lo spoglio delle schede ha dato il seguente esito:

schede vidimate _____

schede scrutinate _____

schede bianche _____

schede nulle _____

VOTI VALIDI n° _____

HANNO RIPORTATO VOTI:

LISTA 1	_____	VOTI	_____
LISTA 2	_____	VOTI	_____
LISTA 3	_____	VOTI	_____
LISTA 4	_____	VOTI	_____
LISTA 5	_____	VOTI	_____
LISTA 6	_____	VOTI	_____

Il Presidente della Commissione Elettorale, constatato che il quorum del 50% + 1 degli elettori ha partecipato alle elezioni, dichiara la validità delle elezioni stesse così come previsto dal regolamento.

Seggi da attribuire_____

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						

Sulla base delle suddivisioni dei seggi e delle preferenze acquisite risultano così eletti:

[illegible]



(Copia del presente verbale, unitamente al verbale riepilogativo compilato su apposito modulo fornito dall'ARAN, viene inviata alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste, al Dirigente dell'Ente di appartenenza e viene affissa a tutte le bacheche dell'Ente.)

=====

Ente/Amministrazione



Elezione della RSU

Lista dei candidati per la CISL FP

Ente/Amministrazione

Alla Commissione Elettorale

presso ENTE _____

Il sottoscritto rappresentante della Associazione sindacale, denominata Cisl Fp aderente alla Confederazione CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) firmataria dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale,

PRESENTA

la seguente lista di candidati ai fini della propria partecipazione alla elezione della RSU di codesta Amministrazione.

A tal fine:

- ☐ ALLEGA N. 1 LISTA
- ☐ Allega n. _____ firme per la presentazione della lista;
- ☐ garantisce sull'autenticità delle firme ivi apposte dai lavoratori;
- ☐ chiede di conoscere il numero di lista attribuito.
- ☐ Allega n. _____ fogli relativi alla raccolta firme di presentazione

A disposizione per ogni altro ulteriore adempimento, si coglie l'occasione per porgere distinti ossequi.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE PERSONALE
(per l'autenticazione della Firma del presentatore)

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

_____, li _____.



LISTA CISL FP

Ente/Amministrazione _____

N°	Cognome e nome	Luogo nascita	Data di nascita	Firma per accettazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

LISTA CISL FP

Ente/Amministrazione _____

N°	Cognome e nome	Luogo nascita	Data di nascita	Firma per accettazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				



32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				

Il Rappresentante Sindacale CISL FP



Elezione della RSU

Nomina Rappresentante Commissione elettorale

Ente/Amministrazione

Oggetto: Nomina componente CISL FP Commissione Elettorale RSU

La scrivente Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 7.8.1998, comunica ai sensi dell'art. 5 del citato accordo il nominativo del proprio rappresentante nella Commissione Elettorale preposta alle operazioni di voto per la elezione delle R.S.U. presso codesta sede.

Il rappresentante della CISL FP è _____

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SINDACALE

_____, li _____.

Dichiarazione

La sottoscritta _____ accetta di far parte della Commissione Elettorale quale rappresentante della CISL FP e dichiara di non volersi candidare nelle liste per la elezione della R.S.U.

Firma

_____, li _____.

**Alla Commissione Elettorale****presso Ente/Amministrazione** _____

Questa Organizzazione Sindacale presentatrice di lista per le elezioni delle R.S.U. di codesta Amministrazione, con la presente designa in qualità di scrutatore/i per il/i seggio/i elettorale/i il Sig./i(Sigg.)

Cognome e nome	Seggio

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

_____, li _____.



Elezione della RSU

Sottoscrittori per la lista CISL FP

Ente/Amministrazione

Alla Commissione Elettorale
presso Ente/Amministrazione _____

I/Le sottoscritti/e, dipendenti di codesta Amministrazione rappresentante con diritto di voto nella elezione della RSU hanno apposto le firme sotto riportate ai fini della presentazione dei candidati della lista, **denominata CISL FP**, aderente alla Confederazione CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), allegata alla presente.

A tale fine dichiarano:

☐ Di non aver sottoscritto e non voler sottoscrivere altra lista per l'elezione della RSU

N°	Cognome e nome	Luogo nascita	Data di nascita	Firma per accettaz.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

_____, li _____.

VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU

Amministrazione		Comparto		Data elezioni	
Indirizzo		Provincia		Regione	
Cap		Comune		e-mail	
Tel. /		Fax /			

Collegio (*)	1)		2)		3)		4)		5)		Totale		Totale Generale	% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	M	F		
Avanti Diritto														
Volanti														

(*) Se il collegio è riferito a figure professionali, indicare il codice "FP" e, per esteso, la figura professionale nel relativo riquadro

Schede valide	Schede bianche					Schede nulle					Totale schede scrutinate				
	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6	Lista 7	Lista 8	Lista 9	Lista 10	Lista 11	Lista 12	Lista 13	Lista 14	Lista 15
Nome O.S. proponente															
Voti															

RIPARTIZIONE SEGGI

Avanti diritto	Votanti					Seggi da ripartire				
	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6	Lista 7	Lista 8	Lista 9	Lista 10
Voti ottenuti										
Seggi assegnati										
Seggi attribuiti										
Totale seggi										

La Commissione Elettorale

(Il Presidente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)
(Componente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)	(Componente)

Elezione RSU 2018

Vademecum per la Commissione elettorale



COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Circ. Aran n. 4/2011).

L'Amministrazione è chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, ad essa è preclusa ogni valutazione di merito come pure ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della C.E. e sui relativi adempimenti elettorali.

L'Amministrazione, oltre alla consegna dell'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori anche con una adeguata organizzazione del lavoro.

Spetta all'amministrazione curare concordemente con le OO.SS., prima, e con la Commissione elettorale, poi, tutti gli aspetti organizzativo-logistici, per l'individuazione dei locali idonei, la stampa del materiale, nonché la sorveglianza e la sicurezza dei locali e del materiale elettorale.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle C.E. l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

L'Amministrazione non ha nessun compito e non può intervenire sulle designazioni dei componenti della C.E.

I rapporti tra le Amministrazioni e i componenti delle C.E. sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle C.E., alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

L'invio all'ARAN deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i cinque giorni successivi alla consegna. La trasmissione deve avvenire per via telematica con le modalità che l'agenzia comunicherà.

DESIGNAZIONE

I componenti della Commissione elettorale possono essere designati esclusivamente dalle OO.SS. presentatrici di lista e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo (§ 8 Circ. Aran n. 4/2011), in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota (sono esclusi i dirigenti, anche quelli assunti a tempo determinato, e dipendenti del comparto con conferimento di incarico a dirigente).

Compongono la Commissione elettorale i lavoratori allo scopo designati dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora le stesse siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

COMPOSIZIONE

Circ. Aran n. 4/2011)

La composizione della C.E. varia a seconda se l'Amministrazione ha più o meno di 15 dipendenti, quindi:

- nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiori a 15, la C.E. deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle OO.SS. presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere alle OO.SS. che hanno presentato le liste di integrare la commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

- Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.

Nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell'Amministrazione in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

I componenti della C.E. sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo dalle liste presentate tra l'INSEDIAMENTO e la COSTITUZIONE FORMALE della commissione stessa.

La C.E. deve essere:

- insediata entro il 23 febbraio 2018 (appena risultano pervenute almeno tre designazioni);
- formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018.

La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la C.E. si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 28 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione preposto (Protocollo dell'Ente, Ufficio Relazioni Sindacali), cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l'avvenuto insediamento della C.E. le liste e tutti gli atti, compresa la normativa e la modulistica, saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 9 marzo 2018, è questa la data ultima per la definitiva costituzione della commissione elettorale. L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale.

Se a tale - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all'Aran.

Il mancato insediamento e costituzione della C.E. nei termini previsti dal calendario non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno.

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Circ. Aran n.4/2011

La C.E. ha una funzione ordinatoria ed organizzativa dell'intera procedura elettorale ed è chiamata a dirimere tutte le controversie interpretative che possono presentarsi nel corso delle operazioni elettorali in quanto il Regolamento Elettorale non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali.

E', pertanto, compito delle C.E., a fronte di fattispecie non regolate e/o previste dalla normativa, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi SULLA BASE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi seguite, così possono sintetizzarsi i principali compiti:

Operazioni preliminari

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La C.E. non può modificare le date di votazione (17-18-19 aprile 2018) e di scrutinio (20 aprile 2018), ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere

tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti.

Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno dello scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale. Pertanto, per tutte le RSU del Pubblico Impiego, lo scrutinio deve avvenire contestualmente il giorno 20 aprile 2018.

- 2) acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori ;
- 3) riceve le liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità ai sensi della normativa elettorale;
- 5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle sigle, delle liste e delle candidature.

Compete, infatti, esclusivamente alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle sigle e delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi.

Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel vigente CCNQ per il biennio 2008/2009 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della C.E. sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

- 6) le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione dal giorno 5 aprile 2018.
- 7) definisce, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.

Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto (Art.11 c. 2 ACNQ Parte II).

Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere.

I voti dei singoli seggi, come pure i relativi verbali, devono confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (Art. 11 c. 3 ACNQ Parte II)

- 8) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 – Parte II del Regolamento Elettorale.

Le schede elettorali sono diverse a seconda se l'Amministrazione ha più o meno di 200 dipendenti, quindi avremo (Art. 10 c. 1 ACNQ Parte II):

- enti fino a 200 dipendenti: la scheda riporterà il simbolo delle liste e tutti i nomi dei relativi candidati, è possibile esprimere una sola preferenza (Art. 10 c. 2 ACNQ Parte II);
- enti maggiori di 200 dipendenti: la scheda riporterà solo il simbolo delle liste, è possibile esprimere massimo due preferenze. Per le Amministrazioni con un numero di elettori superiori a 200 le liste dovranno essere esposte all'entrata del seggio (Art. 10 c. 2 ACNQ Parte II).

Operazioni elettorali

- 9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- 10) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- 11) nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la C.E. provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
- 12) risolve eventuali controversie che possono insorgere durante le operazioni elettorali;
- 13) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio, avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale. Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). Nel caso in cui nel collegio elettorale il quoziente richiesto non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste (§ 11 Circ. Aran n. 4/2011). Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Operazioni di scrutinio

- 14) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
- 15) sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

L'assegnazione avviene con il sistema proporzionale previa determinazione del quoziente elettorale (numero dei votanti diviso il numero dei seggi da assegnare) e successivamente assegnando i seggi prima alle liste che hanno ottenuto il quoziente pieno e poi in base ai resti migliori, fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire. Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

- 16) redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.

Si ricorda che il verbale finale è unico, va sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione, e deve:

- a) essere quello previsto dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e non è suscettibile di variazioni (modello verbale disponibile sul sito ARAN);
- b) non può contenere omissioni o cancellazioni;
- c) la C.E. cura l'esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale;
- d) i nomi delle OO.SS. riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Adempimenti successivi allo scrutinio

- 17) comunica i risultati ai Lavoratori, all'Amministrazione e alle OO.SS. che hanno presentato le liste, curando l'affissione dei risultati elettorali, per cinque giorni, all'albo dell'Amministrazione (Art. 18 c. 2 ACNQ Parte II).
 - 18) esamina entro 48 ore i reclami o i ricorsi pervenuti nei cinque giorni successivi all'affissione dei risultati, inserendo l'esito nel verbale finale (Art. 18 c. 3 ACNQ Parte II).
 - 19) conferma l'assegnazione dei seggi, dandone atto nel verbale finale che diviene definitivo, decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, ovvero dopo le relative decisioni.
 - 20) consegna il verbale finale in originale o copia conforme all'Amministrazione, trascorsi i cinque giorni di affissione all'Albo, per il successivo inoltro all'ARAN congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della C.E. della scheda elettorale predisposta per il voto;
 - 21) verifica il rispetto di tale adempimento da parte dell'Amministrazione che deve avvenire entro i cinque giorni successivi al ricevimento (§ 10 Circ. Aran n. 4/2011). L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran i dati contenuti nel verbale elettorale esclusivamente per via telematica con le modalità che l'agenzia comunicherà. Al caricamento sarà presente la Commissione elettorale.
 - 22) al termine delle operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione.
 - 23) il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra C.E. e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi (Art. 16 c. 3 ACNQ Parte II). Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della C.E. e di un delegato dell'Amministrazione (Art. 16 c. 4 ACNQ Parte II).
- Le decisioni della Commissione Elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei Garanti.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI VERBALI

Per la corretta compilazione dei verbali la commissione deve seguire le avvertenze riportate nel § 10 della circolare ARAN 4/2011 ed in particolare:

Compilare scrupolosamente le quattro parti in cui è organizzato il verbale:

- ☐ la prima parte riporta i dati identificativi dell'Amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- ☐ la seconda parte riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure il termine "collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- ☐ la terza parte riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- ☐ la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero dei voti ottenuti ed i seggi assegnati a ciascuna lista;
- ☐ in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma del verbale da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

Avere cura di verificare l'esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- ☐ la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- ☐ la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- ☐ la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- ☐ la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni;
- ☐ la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- ☐ la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- ☐ la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- ☐ l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione;
- ☐ la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

RIPARTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

E' compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1) il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero **votanti** cioè **schede valide più schede bianche più schede nulle**);
- 3) i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi	55
lista n. 2 voti validi	40
lista n. 3 voti validi	12
lista n. 4 voti validi	10
Totale voti validi	117

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste		
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggio	resti	12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggio	resti	10,000
Totale voti validi 117		

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti.

Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Gennaio 2018





VOTA CISL



e-mail: fp@cisl.it - www.fp.cisl.it

